

Legge regionale 09 agosto 2012 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Art. 43

(Procedure di soppressione e norme transitorie)(8)

1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.

3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.

4. I Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:

a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;

b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.

5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a)** certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
- b)** certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
- c)** esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).

7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennità di cui all'articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

9. Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.

11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.

12.

(ABROGATO)

(4)

13.

(ABROGATO)

(5)

14.

(ABROGATO)

(6)

15.

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012

2 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013

3 Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

4 Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

5 Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

6 Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

7 Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014

8 Con riferimento ai commi 5, 8, 9 e 10 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".